



08.10/000262-01
DIRA43000 - 2013/10

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO**

Oggetto: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAVA ROCCHETTA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'. PROPONENTI: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. VILLANOVA MONDOVI E S.A.I.S.E.F. S.P.A., MONDOVI
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 26 giugno 2012, con prot. n. 59003, il Sig. Luca Giuggia, Amministratore di GIUGGIA Costruzioni s.r.l. - con sede legale in Via Cave 28/3, Villanova Mondovì, ed il Sig. Pierfranco Blengini, Amministratore di S.A.I.S.E.F. S.p.A. - con sede legale in Via Vittorio Veneto 4, Mondovì, hanno depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- I proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 26.06.2012.
- Sul BURP n. 32 del 09.08.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e prevede l'ampliamento della coltivazione nella Cava Rocchetta oltre i limiti stabiliti nel progetto approvato nel 2006, mediante un arretramento del fronte SW sino ad una distanza minima di 60 metri dalla cappella di San Bernardo; i volumi estraibili totali, nel corso di vent'anni, sono di circa 2,255 milioni di mc per GIUGGIA e 2,911 milioni di mc per SAISEF; la superficie richiesta in ampliamento è di circa 4 ettari.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, c. 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., e dall'art.24, c. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 16 ottobre 2012 è stata convocata e si è riunita, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, ai fini della valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire atti documentali integrativi, esplicitati nella nota prot. n. 93013 del 30 ottobre 2012. Da tale data i termini del procedimento sono stati interrotti.
- Il 22 gennaio 2013, con il deposito della documentazione integrativa richiesta, inviata in copia a tutti i soggetti interessati nel procedimento, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Nei termini di deposito delle predette integrazioni ai fini della pubblica consultazione, con nota prot. n. 23198 del 20.03.2013, sono pervenute osservazioni da parte del Comitato Ambientale Villanovese "Ama il tuo Paese", conservate agli atti del procedimento e consultabili presso l'Ufficio provinciale VIA.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 11 aprile 2013 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria- la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, sono stati acquisiti e valutati i pareri conclusivi acquisiti nel corso del procedimento, sulla base del progetto così come risultante a seguito delle integrazioni presentate, utili per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per l'ampliamento dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
- parere tecnico favorevole alla coltivazione della cava espresso ex L.R. 69/78 e s.m.i. da parte del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, senza formulare prescrizione alcuna, così come risulta dalla nota acquisita agli atti del procedimento con prot n. 14413 del 21.02.2013.
- Parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio provinciale Cave, in merito sia all'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per la durata di coltivazione della cava dichiarata in progetto, ossia per anni 16, sia al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere favorevole, contenuto nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", consegnato agli atti della Conferenza e che si allega al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche nello stesso dettagliatamente riportate in relazione alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito.

- Parere tecnico forestale favorevole del Settore regionale Montagna, espresso in Conferenza ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. Circa le opere di compensazione, sono state ritenute particolarmente condivisibili gli interventi di miglioramento boschivo nella pineta del Monte Calvario di Villanova Mondovì (bosco di proprietà comunale), in cui sono presenti preoccupanti problemi di carattere fitosanitario e di carico di biomassa bruciabile. Con riguardo alla parte di compensazione da effettuare attraverso il rimboschimento, è stata condivisa l'ipotesi di effettuare un intervento di miglioramento boschivo (taglio fitosanitario e selezione degli esemplari di migliori caratteristiche) su un'area boscata sita nel Comune di Roccaforte Mondovì, di proprietà del Comune di Villanova Mondovì
- Parere tecnico favorevole del Settore regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, espresso in Conferenza ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:
 - a) si rispetti il dimensionamento della rete di regimazione delle acque meteoriche in base ai calcoli contenuti nelle integrazioni progettuali e si provveda periodicamente alle operazioni di manutenzione necessarie al buon funzionamento della rete;
 - b) al fine di garantire un buon drenaggio dei riporti previsti sui gradoni, condizione necessaria alla stabilità degli stessi, si proceda, alla base del riporto, alla posa di materiale grossolano su roccia scarificata;
 - c) per la realizzazione del nuovo tracciato del sentiero per S. Lucia, si provveda, nel caso di scarpate di scavo o di riporto di altezza superiore a 2 metri, alla stabilizzazione del pendio tramite opere di sostegno di tipo bio-ingegneristico;
 - d) per la realizzazione dei gradoni sommitali della cava SAISEF (quote 685- 610), particolarmente al limite sud della coltivazione nel settore di raccordo con il versante naturale, si prevedano adeguate misure cautelari al fine di evitare ogni sversamento di materiale nel pendio sottostante.
- Parere favorevole espresso in Conferenza da parte del Comune di Villanova Mondovì circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., con le prescrizioni formulate ai capoversi C, D, E, F della deliberazione di Giunta comunale n. 80 dell'8 aprile 2013, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2).
- In Conferenza, è stato dato inoltre atto della comunicazione del Comune di Villanova Mondovì che, con nota prot. n. 99433 del 22.11.2012, in risposta alla segnalazione della Regione Piemonte e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte circa la difformità del posizionamento della Cappella di San Bernardo rispetto a quanto concordato in sede di autorizzazione di cui alla D.G.P. 2 febbraio 2006, ha precisato che il sito previsto per la definitiva allocazione della Cappella di San Bernardo è stato variato ed assentito dal Comune con Permesso di Costruire del 4 dicembre 2008, sulla base della determinazione del Settore regionale Gestione Beni Ambientali n. 205 del 16.06.2008 e della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 07.03.2008.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento in esame, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dai proponenti, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli impatti generati dalla realizzazione del progetto in esame, tenuto conto di quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l'ambiente in modo rilevante e, pertanto, l'attuazione dell'intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva,

nonché per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione degli interventi proposti alle seguenti prescrizioni:

1. Con riguardo all'impatto sul paesaggio ed ai fini della salvaguardia della cappella di San Bernardo, è fatto divieto di effettuare il rimodellamento del rilievo alla stessa antistante, richiesto dal Comune per creare un'apertura visiva sulla Langa monregalese, in direzione E-NE, e previsto nelle integrazioni presentate. Tale rimodellamento, infatti, non è condivisibile in quanto lo sperone naturale esistente costituisce l'ultimo ed unico elemento a protezione della cappella, che –a seguito dell'attività estrattiva- ha già dovuto essere ricollocata in sito diverso dall'originario e si trova inserita in un contesto ambientale paesaggistico profondamente alterato rispetto a quello della sua costruzione. In conclusione, deve essere mantenuta la configurazione rappresentata sulla TAV D 23 del progetto originario.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno di attività, i proponenti sono tenuti a presentare a tutti i soggetti della Conferenza di Servizi una relazione tecnica, corredata di documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala opportuna, su supporto informatico e cartaceo) relativa allo stato di avanzamento sia della coltivazione sia dei cumuli di materiale sterile, con l'indicazione della volumetria di materiale estratto, suddivisa tra le diverse tipologie. Devono inoltre essere forniti un consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate, comprese
3. quelle temporanee, ed una previsione degli interventi da eseguire nel corso dell'anno successivo, distinguendo tra i nuovi impianti e le opere di manutenzione, nonché di risarcimento delle fallanze necessarie a carico della copertura esistente.
4. Entro la medesima scadenza del precedente punto, i proponenti devono presentare a tutti i soggetti della Conferenza di Servizi una relazione geologico-tecnica che riporti i risultati dei rilievi geostrutturali effettuati sulle porzioni di roccia interessate dall'ampliamento della coltivazione, al fine di aggiornare le verifiche di stabilità condotte in fase progettuale.
5. In relazione ai disposti del D.Lgs 117/2008, deve essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli deve essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento.
6. La coltivazione si mantenga alle distanze indicate in progetto dalle infrastrutture presenti nell'intorno dell'area di intervento.
7. L'ampliamento della coltivazione proceda per ribassi successivi, procedendo dall'alto verso il basso ed operando in maniera coordinata tra i diversi settori in cui è suddivisa la cava.
8. L'eventuale fronte laterale tra le due società proponenti non deve avere altezza superiore ad un gradone (10 m).
9. In ogni fase di intervento, le operazioni di coltivazione, di movimentazione dei diversi materiali, di stoccaggio dei rifiuti da estrazione e di recupero ambientale, devono essere correttamente coordinate tra le diverse porzioni di cava, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
10. Al termine della coltivazione di ogni fetta, devono essere eseguite accurate operazioni di disaggio, per rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui.
11. Nella fase di riprofilatura finale delle diverse porzioni di cava, sia dei fronti in roccia sia dei cumuli di materiale sterile, devono essere rispettate le geometrie verificate in fase di progetto ed indicate nella documentazione integrativa presentata dai proponenti.
12. Per tutta la durata dell'intervento, i proponenti devono provvedere al contenimento delle polveri derivanti dalle operazioni di coltivazione, mediante la continua bagnatura dei fronti di scavo, dei piazzali, delle piste di cava, dei coni di gettito e dei vari cumuli di stoccaggio del materiale abbattuto.
13. Le piste interne all'area di cava, su cui è previsto il transito dei mezzi per il trasporto del materiale utile all'impianto e dello sterile alle aree di scarica, devono essere impostate con una pedata di larghezza sufficiente a garantire il transito dei mezzi in condizioni di sicurezza.
14. Sia in fase di coltivazione sia al termine degli interventi di recupero ambientale, sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione ed all'adeguamento della rete di drenaggio, in funzione dell'evoluzione dei lavori, affinché tutte le acque provenienti dall'area di cava siano convogliate all'interno dei bacini di sedimentazione

- previsti sui piazzali di base. Deve inoltre essere garantita l'efficienza degli scaricatori in roccia sui fronti di scavo e dei collettori sui cumuli di discarica.
15. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento, deve essere gestito come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dai proponenti ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di riprofilatura morfologica e recupero ambientale.
 16. I cumuli di stoccaggio definitivo dei limi di lavaggio derivanti dall'attività estrattiva devono essere realizzati rispettando le modalità indicate nella documentazione integrativa presentata dai proponenti. In particolare, prima dello scarico del materiale devono essere definiti i limiti dei cumuli, mediante la posa in opera di una struttura di contenimento al piede e devono essere realizzati i drenaggi interni alla base del cumulo.
 17. Il riporto del materiale limoso posto a discarica deve avvenire per strati successivi, di altezza non superiore ad 1 metro, singolarmente compattati, provvedendo alla realizzazione dei drenaggi interni intermedi previsti in progetto.
 18. Lo scarico di limo sul piazzale di SAISEF deve essere preceduto dal progressivo innalzamento dell'argine di contenimento su cui deve essere effettuata, progressivamente, la rivegetazione almeno della componente erbacea, esclusivamente con l'utilizzo della tecnica di idrosemia potenziata.
 19. Per il parziale riempimento dei gradoni al termine della fase di coltivazione, deve essere utilizzato materiale roccioso a pezzatura grossolana, derivante dalla coltivazione, limitando l'utilizzo dei limi ad un 20% max sul totale della volumetria dislocata.
 20. Per quanto possibile, devono essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma che illustra l'evoluzione dei lavori di recupero ambientale. Per quanto riguarda in particolare gli interventi temporanei progettati nel "cantiere Giuggia", questi dovranno essere portati a termine obbligatoriamente entro il primo anno successivo all'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione, nella zona Nord-Occidentale, ed entro il secondo anno autorizzativo per la restante porzione a Nord (tavola n. D44 della documentazione integrativa). La realizzazione ed il completamento di tali interventi deve essere dettagliatamente descritto nella relazione di aggiornamento annuale richiesta al punto 2.
 21. Il terreno vegetale derivante dallo scotico e quello eventualmente reperito all'esterno dell'area di cava, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, deve essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m e deve essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità, mediante la semina di specie a rapido insediamento. Devono inoltre essere previste trinciature, al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.
 22. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente, in attesa del successivo riutilizzo, devono essere dotati al piede di un'apposita canaletta perimetrale, opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
 23. Al termine della coltivazione, venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Nel caso si renda necessario l'utilizzo del materiale vegetale di origine alloctona, deve essere presentata a tutti i soggetti della Conferenza una scheda tecnica che specifichi la provenienza e le caratteristiche di tale materiale.
 24. Al fine di garantire un'adeguata coesione tra la terra vegetale riportata ed il sottofondo di materiale sterile, indispensabile per la riuscita degli interventi di rivegetazione progettati, devono essere eseguite con particolare cura tutte le operazioni preparatorie, soprattutto a carico del substrato, mediante opportune scarificature, seguite dalla stesa di un adeguato spessore di terreno vegetale, di potenza variabile a seconda della morfologia risultante dai lavori di coltivazione (superfici inclinate e superfici sub-orizzontali) ed in funzione delle modalità di rivegetazione, come dettagliato in progetto.
 25. Al fine di garantire una rapida ed efficace diffusione del cotico erboso e di superare le criticità dovute alle condizioni del sito, alle caratteristiche del substrato ricostituito su cui si opera, nonché ad eventuali andamenti meteorici e stagionali non favorevoli nei diversi periodi di intervento, tutte le operazioni di inerbimento delle diverse aree, che raggiungeranno progressivamente la morfologia definitiva (piazzali, pedate e alzate dei fronti), dovranno essere realizzate mediante adeguate tecniche di idrosemia.

26. In merito alla sistemazione finale delle aree di discarica, le operazioni di rimodellamento e riprofilatura devono garantire l'ottenimento di scarpate definitive caratterizzate da una pendenza non superiore a 25°, regolarmente interrotte da pedate di circa 2 m di larghezza ogni 5/6 m di altezza, e dev'essere riportato terreno vegetale in spessore non inferiore a 20 cm in scarpata e 30 cm sulle superfici pianeggianti, secondo quanto dettagliato in progetto.
27. Immediatamente al termine delle operazioni di riporto e profilatura delle discariche e comunque entro la prima stagione vegetativa utile successiva, devono essere realizzati tutti gli interventi di rivegetazione (inerbimento e piantumazione) previsti.
28. Per quanto riguarda gli interventi di messa a dimora delle specie arboree ed arbustive previsti sulle diverse porzioni di cava (superfici inclinate dei fronti gradonati, pedate dei gradoni e piazzali), devono essere scrupolosamente rispettate le specifiche tecniche riportate nel progetto di recupero ambientale presentato, in particolare in merito alla scelta delle specie da utilizzare, in funzione soprattutto delle loro caratteristiche di rusticità, alle modalità di esecuzione degli impianti ed ai successivi interventi di manutenzione.
29. Gli impianti delle specie arboreo-arbustive che interesseranno le diverse aree di cava, devono seguire un sesto irregolare, in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile. In particolare, deve essere evitata la piantumazione lineare e deve essere eseguita una messa a dimora delle diverse specie indicate in progetto realizzando gruppi polispecifici, atti ad evitare un effetto di eccessiva artificialità.
30. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti, vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
il D.Lgs. il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;
la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
la L.R. 01.12.2008, n. 32;
la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;
la L.R. 26.04.2000, n. 44;
la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
lo Statuto;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 16 ottobre 2012 e dell'11 aprile 2013, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Dato atto che, successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi dell'11 aprile 2013, sono ulteriormente pervenuti agli atti del procedimento i seguenti pareri:

- parere igienico-sanitario dell'ASL CN1, pervenuto con prot. di ricevimento n. 30357 dell'11.04.2013, nel quale -sulla base della nota del Comune di Villanova Mondovì del 06.12.2012- di trasmissione dell'ordinanza n. 80 del 05.12.2012 di contestazione di superamento dei limiti acustici del polo produttivo connesso con la cava in esame e di adozione dei dovuti provvedimenti, nonché sulla base della nota del "*Comitato per la tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute dei cittadini della zona di Villanova Mondovì e dintorni*", nella quale vengono lamentate problematiche di igiene pubblica, legate all'emissione di polveri, fumi maleodoranti e rumori molesti, si evidenzia la necessità di

adottare le cautele necessarie per mitigare tutti gli impatti sulla salute pubblica, con particolare attenzione al problema dell'inquinamento acustico ambientale. Riguardo alle polveri, si raccomanda l'utilizzo, in ogni fase della lavorazione, accorgimenti idonei a limitare ogni inconveniente.

- Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., allegato in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3). Detto parere, così conclude: *"In sintesi non si condivide la proposta di apertura della visuale verso Mondovì, in quanto la stessa rappresenta una forzatura di alterazione di un paesaggio, seppur già ampiamente modificato, in assenza di motivazioni sufficienti a giustificare tale importante cambiamento paesaggistico"*.
- Parere tecnico forestale del Settore regionale Montagna circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i, formulato ulteriormente rispetto a quanto già espresso nella Conferenza dell'11 aprile 2013, con le prescrizioni contenute in detto parere, copia del quale si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 4).

Esaminati e recepiti i predetti, ulteriori pareri.

Viste le osservazioni del Comitato Ambientale Villanovese *"Ama il tuo Paese"*, acquisite agli atti del procedimento con nota 23198 del 20.03.2013, già sopra richiamata.

Dato atto che alle osservazioni pubbliche pervenute è stata, in buona parte, fornita risposta nel corso delle Conferenze di Servizi del 16.10.2012 e dell'11 aprile 2013 e che, comunque, ne è stato tenuto debito conto nel corso del procedimento e che le questioni sollevate sono superabili dall'applicazione delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 29 del presente provvedimento, nonché nell'adozione degli atti successivi.

Accertato quindi che –alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi dell'11 aprile 2013– sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 29, nonché di quelle espresse negli Allegati 1, 3 e 4.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento della Cava Rocchetta nel Comune di Villanova Mondovì, presentato da parte di Luca Giuggia, Amministratore di GIUGGIA Costruzioni s.r.l. - con sede legale in Via Cave 28/3, Villanova Mondovì, e Pierfranco Blengini, Amministratore di S.A.I.S.E.F. S.p.A. - con sede legale in Via Vittorio Veneto 4, Mondovì, in quanto gli impatti generati dall'apertura del nuovo settore di coltivazione, riconducibili a quelli già esistenti nell'area estrattiva di riferimento, si possono ritenere accettabili in considerazione del contesto già fortemente compromesso per la presenza di numerose cave, che hanno già sostanzialmente modificato l'ambiente in modo rilevante e, pertanto, l'attuazione dell'intervento non comporterà significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato– un raccordo morfologico con l'intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni già riportate ai punti da 1 a 29 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Villanova Mondovì, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, subordinatamente al perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari per l'approvazione del progetto di compensazione boschiva ex D.Lgs. 227/01.

5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 4., al rispetto di tutte le prescrizioni così come riportate ai punti da 1 a 29 delle premesse, di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.*", nonché di quelle formulate da parte del Settore regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo, e del Settore regionale Montagna ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., e da parte della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte, ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i..
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., i pareri della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese e della Regione Piemonte- Settore Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.
8. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
9. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai punti da 1 a 29 delle premesse, così come integralmente richiamate al precedente punto 3.
10. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo;
11. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
12. **DI INVIARE** copia conforme del presente provvedimento ai proponenti e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
13. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" del Servizio Cave provinciale (ALLEGATO 1);
- Copia del parere favorevole espresso dal Comune di Villanova Mondovì circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. (ALLEGATO 2).
- Copia del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (ALLEGATO 3).
- Copia del parere del Settore regionale Montagna circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. (ALLEGATO 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO